



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

A CCIAA VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE  
Servizio Tutela Consumatore e Fede Pubblica  
Banchina dei Molini, 8 – 30175 Marghera (VE)  
PEC: cciaadl@legalmail.it

e, per conoscenza:

A UNIONCAMERE  
Area Regolazione del Mercato  
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma  
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

**Oggetto: D.M. 93/2017 – impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con pompe sommerse – sottounità di piazzale – sostituzione terminale di piazzale “nazionale” con “MID”**

---

Si riscontrano i quesiti riguardanti la “*spiombatura di pompe sommerse, rilevatori di fuga e manometri* e conseguenti riferimenti al *decreto 21 aprile 2017 n. 93 allegato III, Scheda C, che nulla prevede al riguardo e, pertanto, verrebbe da trarre la conclusione che i citati strumenti non siano più assoggettati a verifica periodica*”.

Si evidenzia, a tale proposito, che nel predisporre il predetto D.M., come esplicitato nelle sue premesse, si è, tra l'altro, tenuto conto di quanto disposto sia dalla Legge n. 77/1997, articolo 3 comma 4 - che ha “*delegificato la disciplina normativa della verifica periodica, prevedendo che le modifiche e integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma*” - sia dal Decreto Legislativo n. 22/2007 e ss.mm.ii., articolo 19 comma 2, riguardante “*i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura*”, al fine di armonizzare le procedure da applicare agli strumenti conformi alla normativa metrologica nazionale e/o europea.

Ed è il D.M. n. 93/2017 ad oggi fonte primaria della disciplina dei controlli metrologici che devono essere effettuati (cfr. Allegato III - Scheda C), tenendo in considerazione il rispetto di quanto disposto dal decreto di approvazione del sistema di misurazione circa il piano di legalizzazione.

Qualora in sede di verifica periodica l'Organismo d'Ispezione dovesse ravvisare la mancanza dei sigilli previsti dal piano di legalizzazione approvato, questi dovrà ripristinarli e, ai sensi del precitato D.M., indicarne la mancanza nel documento di riepilogo dello strumento verificato inviato telematicamente a Unioncamere e alla CCIAA



territorialmente competente (cfr. Articolo 13, comma 1) per le conseguenti valutazioni e azioni proprie di quest'ultima.

Riguardo all'ultimo quesito, ove venga sostituito il terminale di piazzale (apparecchiatura ausiliaria self service), previsto nel decreto di approvazione del sistema di misurazione, dovrà essere accertato il corretto funzionamento dei distributori di carburanti a esso associati, con la modalità di cui all'Allegato III - Scheda D del suddetto D.M. e nota di chiarimento protocollo n. 120682 del 26/03/2018 di questa Direzione generale.

Ritenendo la questione di interesse generale, si ritiene opportuno che UNIONCAMERE divulghi alla rete camerale la presente nota informativa.

IL DIRIGENTE  
(Dr. Giuseppe Capuano)